

STATUTO

- Articolo 1 -

DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'associazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs n. 460/97, denominata O.N.L.U.S. OLTREMARE -Francescane Missionarie -.

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve "O.N.L.U.S."), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed, a tale scopo, dovrà essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

- Articolo 2 -

SEDE

2.1. L'Associazione ha la sua sede in Roma, Via delle Sette Chiese, 243.

2.2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente statuto.

- Articolo 3 -

SCOPO

3.1 L'Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico. L'Associazione rivolge la propria azione nei confronti delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori d'età.

3.2 L'Associazione, con il supporto delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria ed anche per il loro tramite, intende:

- a. promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù, indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età, principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di sostegno a distanza.
 - b. individuare, studiare e proporre soluzioni ai problemi individuali e collettivi degli individui nonché adoperarsi per consentire l'avvicinamento alle Istituzioni competenti, di chiunque si trovi in situazione di svantaggio.
- 3.3 L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà:
- a. promuovere e realizzare progetti di sostegno a distanza;
 - b. fornire e promuovere il sostegno alle attività missionarie;

- c. elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- d. organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini ed i giovani che si trovino in situazioni di povertà, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- e. erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario;
- f. emettere titoli di solidarietà;
- g. ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giovani nel loro itinerario educativo e formativo-professionale;
- h. stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali ed internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- i. promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate;
- j. promuovere e sostenere, in favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altre organizzazioni:
 - la realizzazione di edifici scolastici, ospedali, pozzi, ecc.;
 - la realizzazione e la gestione di dispensari medici;
 - la fornitura di medicinali, attrezzature mediche nonché dei materiali e delle tecnologie occorrenti per la realizzazione delle predette iniziative o di altre aventi finalità analoghe;
- k. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo;
- l. assumere qualsivoglia iniziativa e/o svolgere qualsiasi attività, che sia ritenuta necessaria od utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 4 -

ATTIVITA' STRUMENTALE
AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

4.1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere, preferibilmente attraverso le prestazioni dei propri associati, ogni attività consentita dalla legge sottesa, in via esemplificativa, a:

- a. promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri;

- b. stipulare accordi e collaborare con enti pubblici o privati anche stranieri al fine di realizzare le finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
 - c. promuovere, sostenere, favorire e partecipare ad iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio assistenziali, igienico-sanitarie di persone bisognose e sofferenti;
 - d. promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali.
- 4.2. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili od anche solo opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed, in particolare:
- a. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque, abbia il possesso;
 - b. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
 - c. stipulare convenzioni od accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - d. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o, comunque, connesse a quelle dell'Associazione;
 - e. svolgere ogni altra attività anche di carattere commerciale, idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.
- 4.3. L'Associazione, in ogni caso, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

- Articolo 5 -

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

- 5.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale indicata nell'atto costitutivo e potrà essere accresciuto:
- a. da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione assunti per lasciti testamentari, acquisti, donazioni;
 - b. dalle erogazioni e dai finanziamenti dei privati;

- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d. dai contributi dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
 - e. dai contributi di organismi internazionali.
- 5.2. Le entrate della Associazione sono costituite:
- a. dalle quote associative e di iscrizione fissate dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. dai contributi, comunque elargiti, dai soci o da terzi, da privati o da Enti Pubblici;
 - c. dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni di qualsivoglia tipo (culturali, sportive, ludiche, eccetera), da effettuarsi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e da quanto altro previsto dall'oggetto sociale;
 - d. dal profitto derivante da attività commerciali e produttive, svolte nei limiti previsti per le attività connesse;
 - e. dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - f. da qualsivoglia altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione.

- Articolo 6 -

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

- 6.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che hanno compiuto la maggiore età e che ne condividono gli scopi e le finalità.
- 6.2. I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
- a. Soci fondatori, nella persona di coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
 - b. Soci onorari, ovvero chiunque, a giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione e su richiesta di almeno due consiglieri, abbia particolarmente aiutato l'associazione o si sia distinto nel perseguimento di scopi analoghi a quello dell'Associazione;
 - c. Soci effettivi, ossia chi aderisce all'Associazione, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. Soci sostenitori, ovvero coloro che aderiscono alle singole iniziative dell'Associazione senza acquistare la qualifica di socio effettivo.
- 6.3. Le domande di adesione, recanti la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno di osservare lo Statuto e di pagare la quota associativa, devono essere rivolte al Consiglio di Amministrazione ed accompagnate dalla copia di un valido documento di riconoscimento e da una cauzione di importo pari alla quota di iscrizione ed a quella associativa.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, previo parere favorevole delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. La decisione viene presa con voto segreto, a maggioranza semplice. In caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del Presidente.

6.5. L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicata per iscritto, senza indugio, all'interessato, il quale sarà considerato socio dalla data di presentazione della richiesta.

6.6. L'eventuale rigetto della domanda deve essere, quanto prima, comunicato per iscritto all'interessato con la relativa motivazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto o, comunque, dalla data in cui l'aspirante socio ne viene a conoscenza, quest'ultimo ha la facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che lo prenderà in esame nel corso della sua prima riunione, decidendo a maggioranza semplice, con voto segreto. In caso di parità, si riterrà vincolante il giudizio del Consiglio di Amministrazione.

6.7. La nomina a socio onorario deve essere comunicata per iscritto all'interessato che sarà considerato tale, dal momento in cui sarà pervenuta la sua accettazione per iscritto.

6.8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né deliberata per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso ovvero l'esclusione.

6.9. Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione, mediante incameramento del relativo importo direttamente dalla cauzione.

6.10. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato:

a. per il primo anno di iscrizione, dovuto per intero a prescindere dalla data di ammissione, contestualmente alla accettazione della relativa domanda, mediante incameramento dalla prestata cauzione, dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

b. per gli anni successivi, in via ordinaria, non oltre il 31 marzo ed, in via straordinaria, sino al 30 novembre di ciascun anno.

6.11. L'importo delle quote associative è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di fissare un diverso importo delle quote associative per ciascuna categoria di soci, ad eccezione che per i soci onorari, i quali sono esentati da qualsivoglia onere.

6.12. Dopo il 31 marzo di ciascun anno, termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato al regolare pagamento delle quote associative.

6.13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la perdita della qualità di socio da parte di coloro che, al 31 dicembre di ogni anno, siano morosi nel pagamento delle quote associative da oltre sei mesi. La qualifica potrà essere riacquistata dietro presentazione di una nuova domanda di adesione, che, in caso di accettazione, sarà considerata alla stregua di una prima iscrizione.

6.14. La quota associativa, così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell'associazione.

6.15. Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso, che avrà efficacia dopo sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso, neppure del contributo associativo dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

6.16. I Soci che non hanno esercitato il diritto di recesso o presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

- Articolo 7 -

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti od alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati.

7.2. I Soci hanno il diritto di:

- a. essere informati sulle principali attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
- b. partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. recedere dall'appartenenza all'Associazione, ai sensi dell'art. 6.15.

7.3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b. di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- c. di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

- Articolo 8 -

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 8.1. La qualità di Socio si perde:**
- a. per morte;
 - b. dietro presentazione di dimissioni scritte;
 - c. per recesso;
 - d. per esclusione.
- 8.2. Perdono la qualità di Socio per esclusione, ai sensi dell'articolo 8.1, lett. d):**
1. coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
 2. coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.
- 8.3. La perdita della qualità di Socio, nei casi di cui all'articolo 8.1, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea dei soci che lo prenderà in esame nel corso della sua prima riunione, decidendo a maggioranza semplice, con voto segreto. In caso di parità, si riterrà vincolante il giudizio del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la delibera di esclusione è sospesa durante la pendenza del termine di impugnazione e, una volta tempestivamente presentato ricorso, fino alla pronuncia dell'assemblea.**
- 8.4. In caso di perdita della qualità di socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.**

- Articolo 9 -

ORGANI SOCIALI

- 9.1. Sono organi dell'Associazione:**
- a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
- 9.2. Tutte le cariche sociali sono elettive.**
- 9.3. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese eventualmente sostenute in relazione alla loro carica, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. Le spese effettuate per motivi eccezionali ed urgenti saranno rimborsate all'Organo che le avrà anticipate, dopo che saranno state ratificate dal Consiglio di Amministrazione.**

- Articolo 10 -

ASSEMBLEA

- 10.1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, fondatori, onorari ed effettivi.**
- 10.2. L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha il compito di:**

- a. deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b. esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c. definire il programma generale annuale di attività;
- d. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché le altre cariche elettive;
- e. discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- f. deliberare sulla responsabilità degli amministratori;
- g. deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- h. deliberare sulle modifiche dello statuto;
- i. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
- j. decidere sui ricorsi di cui agli articoli 6.6 ed 8.3;
- k. discutere e decidere su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno sottoporle.

- Articolo 11 -

CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente od, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

11.2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può, altresì, essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci, con indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso, il Presidente od, in caso di suo impedimento, il Vice presidente, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

11.3. L'Assemblea è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito almeno cinque giorni prima del giorno previsto per l'adunanza. Il socio potrà richiedere che la convocazione venga effettuata a mezzo e-mail o fax ma, in tal caso, dovrà obbligarsi a dare conferma della ricezione con lo stesso mezzo.

11.4. In caso di particolare e comprovata urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'articolo 11.3, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

11.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo per la prima e la seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.6. Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio che non sia membro del Consiglio di amministrazione. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di due deleghe.

11.7. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

11.8. L'adunanza dell'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente od, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.9. L'assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente dell'Associazione od, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente, in prima convocazione è valida soltanto se sono presenti o rappresentati la metà dei soci. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci.

11.10. L'assemblea ordinaria ha il compito di deliberare su tutti gli argomenti che non siano di competenza specifica dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio di Amministrazione, e, comunque, sulle materie per le quali venga interpellata da quest'ultimo organo.

L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modificazioni dello Statuto e sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.

11.11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

11.12. Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, mentre la delibera di scioglimento

dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

11.13. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ciascun Socio ha diritto ad un voto,

11.14. Per votare, si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali, per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.15. Nelle adunanze dell'Assemblea dei Soci viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato. Tale verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione.

- Articolo 12 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea, e dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

12.2. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto costitutivo e durano in carica un solo esercizio.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di realizzare gli scopi sociali, attraverso le funzioni più varie e qui di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:

- a. Nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b. revoca il Presidente ed il Vice Presidente;
- c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d. adotta tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e conduzione dell'associazione;
- e. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- f. stabilisce l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci, fissandone le modalità di pagamento;
- g. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- h. predispone e sottopone all'Assemblea, il programma annuale di attività;
- i. redige il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio dell'Associazione nonché la relativa relazione, che, annualmente, presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- j. determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e ne fissa le modalità di pagamento;

- k. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci e quelle relative al passaggio dei Soci da una categoria ad un'altra;
 - l. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - m. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio, ai sensi dell'articolo 8.3;
 - n. ratifica o dichiara non rimborsabili le spese anticipate dai soci;
 - o. nomina avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione, previa revoca, se del caso, di quelli eventualmente nominati dal Presidente, senza il suo preventivo assenso.
- 12.4. Il Consiglio può, altresì, delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli Consiglieri, al Presidente od al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, consulenti, comitati direttivi, consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 10, sesto comma, lett. e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. È anche facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, l'attività dell'Associazione o dei singoli settori della stessa.
- 12.5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dalla carica.
- 12.6. Nella ipotesi in cui vengano a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, nominando, al loro posto, il primo socio non eletto nell'ultima votazione, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del socio sostituito.
- 12.7. Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente od il vicepresidente provvede a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea onde procedere alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto rimarrà in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino al momento in cui non sarà stato sostituito.
- 12.8. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 9.3.

- Articolo 13 -

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

13.2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, che consenta di accertarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

13.3. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.

13.5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio e sono valide quando sia intervenuta la maggioranza dei Consiglieri.

13.6. Le votazioni sono per alzata di mano, ad eccezione delle delibere di cui all'articolo 12.3, lett. a), b), e), k), l) e m), che sono a scrutinio segreto, come pure quelle oggetto di richiesta da parte di almeno un terzo dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.7. Le delibere constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato e da tutti i partecipanti, che viene conservato agli atti dell'Associazione con facoltà per ogni socio di prenderne visione.

- Articolo 14 -

PRESIDENTE

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato. Tuttavia, egli rimarrà in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino al momento in cui non sarà stato effettivamente sostituito.

14.2. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione e l'uso della firma sociale nonché il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, oltre a quello di vigilare che gli altri organi operino in conformità dell'oggetto sociale.

14.3. Egli può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente o ad altri Consiglieri e Soci, mediante conferimento di idonea procura scritta.

14.4. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, tra gli altri, aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsivoglia ufficio, ente, persona fisica e

giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

14.5. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione unicamente per delega del Consiglio di Amministrazione che dovrà risultare da apposito verbale.

14.6. Il Presidente, in caso di estrema urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica di quest'ultimo, all'uopo convocato dal Presidente, entro 15 giorni dal compimento del singolo atto. Qualora il Consiglio di Amministrazione non venga tempestivamente convocato, oppure, con decisione motivata a verbale, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

- Articolo 15 -

VICE PRESIDENTE

15.1. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

15.2. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento, ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente.

15.3. La sottoscrizione del Vice Presidente, preceduta dalla dizione 'per il Presidente', è sufficiente, nei rapporti con i terzi, far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente, liberando i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. L'abuso di tale dizione, comporterà la personale responsabilità del Vice presidente per l'obbligazione contratta, fatte salve le sanzioni del caso.

15.4. Il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano in ogni caso di sua assenza od impedimento.

- Articolo 16 -

BILANCIO ED UTILI

16.1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e preventivo, che deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una relazione sulla gestione.

16.3. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo deve essere sottoposto

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno.

16.4. Gli eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e delle attività ad esse direttamente connesse.

16.5. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non potranno in alcun modo essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre O.N.L.U.S., che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- Articolo 17 -

SCIoglimento

17.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ed avviene nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.

17.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, tra i soci.

17.3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore delle Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, affinché lo destinino a finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Articolo 18 -

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative al presente statuto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

- Articolo 19 -

NORMA DI CHIUSURA

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, di associazioni non lucrative di utilità sociale.

Firmato: Sandro Campagna
Amalia Annamaria Morelli
Cecilia Ficarra
Paola Fortunio
Alessandro Buonpane
Carlo Brugnoli notaio